

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3478/92 DELLA COMMISSIONE**

del 1° dicembre 1992

**recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che occorre delimitare, per ciascun gruppo di varietà di tabacco, le zone di produzione riconosciute ai fini della concessione del premio, in base alle zone tradizionali di produzione; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a restringere tali zone, soprattutto per migliorare la qualità della produzione;

considerando che è necessario definire gli elementi essenziali del contratto di coltivazione; che tali contratti devono essere limitati a un raccolto affinché sia possibile tener conto degli sviluppi futuri delle quote; che occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione tempestiva dei contratti in modo da poter garantire fin dall'inizio dell'anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro raccolto futuro e un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione;

considerando che i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore devono essere comunicati per consentire una corretta gestione e gli opportuni controlli, anche quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

considerando che il tabacco greggio ammissibile al premio deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione;

considerando che occorre stabilire disposizioni che consentano di risolvere eventuali controversie mediante il ricorso ad organismi paritari;

considerando che il premio deve essere versato per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dal produttore all'impresa di trasformazione indipendentemente dalle diverse qualità, purché sia rispettata la qualità minima;

che è tuttavia opportuno adeguare il premio qualora il tasso di umidità del tabacco consegnato si scosta di non oltre il 3 % dal tasso fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi;

considerando che occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione onde impedire il riporto fraudolento di un raccolto all'altro;

considerando che è opportuno definire le modalità del versamento del premio e del prezzo d'acquisto onde prevenire le frodi; che quanto al resto spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, stabilire le modalità di gestione e di controllo;

considerando che i premi devono consentire ai produttori comunitari di tabacco di smerciare la loro produzione in condizioni concorrenziali soddisfacenti rispetto ai tabacchi importati, tenuto conto dei costi di produzione nella Comunità; che occorre prevedere che il premio, espresso in moneta nazionale, sia lo stesso per tutti i produttori che consegnano il tabacco alle imprese di trasformazione nel corso di un determinato periodo, prendendo in considerazione il tasso di conversione applicabile all'inizio di tale periodo di commercializzazione;

considerando che il premio può essere versato soltanto dopo il controllo definitivo e completo di tutte le consegne di un raccolto, in modo che siano garantiti l'effettività delle operazioni e il rispetto del regime di quote; che è tuttavia opportuno prevedere il versamento di anticipi alle imprese di trasformazione nei limiti degli importi che esse devono versare ai produttori, purché siano costituite cauzioni sufficienti;

considerando che occorre definire le condizioni particolari relative alla trasformazione effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui il tabacco è stato prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Zone di produzione***Articolo 1*

1. Le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono determinate, per ciascun gruppo di varietà, nell'allegato I del presente regolamento. Gli Stati membri possono stabilire zone di

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.